

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CSA

(2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 094/CSA – RIUNIONE DELL'8 MARZO 2016

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CITTA' GIARDINO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA 3 GARE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POGGI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ GIARDINO/TIGULLIO CALCIO A 5 DEL 20.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 526 del 25.02.2016)

La società Città Giardino A.S.D. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff.n.526 del 25.2.2016, che sanzionava con € 1.000,00 di ammenda essa società e con la squalifica per 3 gare al calciatore Poggi Emanuele per fatti accaduti nella gara Città Giardino/Tigullio Calcio del 20.2.2016.

Preliminarmente il collegio disponeva la separazione dei ricorsi non essendo le condotte censurate e sanzionate tra loro collegate.

Per quanto concerne la società Città Giardino alla stessa, per responsabilità oggettiva, si addebitavano:” corali ingiurie da parte di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e per lancio da parte dei medesimi di un oggetto che colpiva l'arbitro numero due senza causare dolore. Al termine della gara uno dei detti sostenitori sporgendosi dalla tribuna colpiva l'arbitro numero due con una manata alla spalla senza tuttavia arrecargli dolore”.

Coi motivi di reclamo ci si duole dell'eccessiva entità dell'ammenda, considerando anche che le intemperanze nei confronti della terna arbitrale provenivano dai sostenitori di entrambe le compagini. Al riguardo si chiede una congrua riduzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Il reclamo non è fondato.

Le condotte censurate e sanzionate sono gravi e ledono in modo rilevante i principi e gli interessi che sono tutelati dall'art. 1 bis C.G.S..

La sanzione, poi, appare congrua tenendo conto di tutti gli elementi di cui all'art. 16 C.G.S..

Relativamente al calciatore Poggi Emanuele, il referto arbitrale segnala che alla notifica del provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, il calciatore Poggi tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi solo grazie al pronto intervento dei dirigenti che lo portavano con forza negli spogliatoi.

Nel reclamo ci si duole della squalifica comminata al calciatore Poggi Emanuele che non avrebbe meritato la doppia ammonizione, come si sarebbe potuto verificare visionando le riprese video dell'incontro realizzate dalla trasmissione televisiva dell'emittente ligure TeleNord.

Il calciatore si sarebbe limitato ad insistere chiedendo spiegazioni sulla seconda ammonizione. E ciò alla distanza di diversi metri dall'arbitro: si sarebbe limitato a protestare e a dissentire sull'operato dello stesso ma non avrebbe posto in essere alcun atto volto all'aggressione o alla minaccia fisica dell'arbitro, come dimostrano le immagini video prodotte. Il Poggi dovrebbe subire al massimo 1 o 2 giornate di squalifica. Il minimo edittale si giustificherebbe in particolare

per il contesto di unicità di tempo e di luogo, considerando altresì il momento di concitazione agonistica nel quale sono maturate le condotte che hanno portato all'espulsione.

Nel reclamo si fa riferimento anche al concetto di tentativo mutuabile dall'art. 56 codice penale; il direttore di gara nel proprio referto non ha dato conto di quali atti idonei ed univoci il Poggi avrebbe posto in essere.

Il ricorso non è fondato.

Va anzitutto dichiarata inammissibile la richiesta di visionare le riprese video prodotte in quanto non rientrano nel paradigma dell'art. 35 C.G.S.. Il referto arbitrale è chiarissimo e costituisce piena prova.

Il richiamo all'art. 56 c.p. è ultroneo in quanto anche il tentativo è punibile, addirittura anche nel caso di desistenza volontaria. Nel caso di specie da quanto rapportato emerge sia l'idoneità che l'univocità dell'atto in quanto l'aggressione fisica non è stata portata a compimento per il pronto intervento dei dirigenti che hanno portato il Poggi con forza negli spogliatoi.

Tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art. 16 C.G.S., la sanzione appare congrua ed adeguata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Giardino di Genova.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

2. RICORSO SIG. ROSSI WALTER AVVERSO L'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PER TARDIVITÀ CON RIGUARDO ALLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.1.2021 CON PRECLUSIONE DEFINITIVA EX ART.19 COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL FIVE CAROVIGNO/FOOTBALL FIVE LOCOROTONDO DEL 12.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 18.2.2016)

Il sig. Walter Rossi, calciatore tesserato in favore della società Real Five Carovigno, ha proposto reclamo avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale della Puglia, assunta all'esito della riunione del 15.2.2016, con la quale è stato dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso presentato dallo stesso tesserato avverso la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Regionale per la Puglia Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 38 del 14.01.2016).

Il Giudice di prime cure aveva inflitto all'odierno reclamante la sanzione della squalifica sino al 14.1.2021, con preclusione definitiva ex art. 19, comma 3, C.G.S. perché “ ..al 19° minuto del 2° tempo...dopo essere stato espulso colpiva l'arbitro con un violento schiaffo al collo, che gli procurava forte dolore e, successivamente, lo spingeva facendolo cadere a terra; che l'arbitro, a causa delle lesioni subite e successivamente refertate dal Policlinico di Bari (10 giorni s.c.) era costretto a sospendere definitivamente la gara..” mentre la Corte d'Appello territoriale ha dichiarato inammissibile il reclamo del calciatore in quanto ha “rilevato che il ricorso...risulta trasmesso via fax alle ore 13,28 del 10/2/2016 e quindi oltre il termine di cui all'art. 46 n. 4 Codice Giustizia Sportiva...” (da intendersi correttamente come art. 36 C.G.S.).

Contro tale decisione è insorto il medesimo giocatore con reclamo spedito a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale il 24.2.2016.

Nell'atto di gravame, il reclamante riferisce di aver richiesto via fax, il 14.1.2016, copia degli atti ufficiali della gara d'interesse, unitamente alla dichiarazione di voler ricorrere avverso la decisione del Giudice Sportivo ma di non aver ricevuto alcun riscontro.

Pertanto, il 5 febbraio successivo, aveva reiterato la richiesta, sempre a mezzo fax, ricevendo stavolta copia degli atti ufficiali, a suo avviso necessari per la corretta predisposizione dei motivi di doglianza.

Come risulta dalla stessa decisione qui gravata, il ricorso veniva proposto in data 10.2.2016.

Nel merito il calciatore, premesso di assumersi la piena responsabilità solo di alcuni degli atti attribuitigli in sede di referto arbitrale (in particolare la forte spinta all'arbitro) e per i quali manifesta il proprio pentimento, nega decisamente di aver colpito il direttore di gara con un forte schiaffo, come sarebbe testimoniato anche da non meglio indicate riprese filmate.

Pur conscio della fede privilegiata del referto arbitrale il sig. Rossi nega decisamente di aver compiuto quanto ulteriormente addebitatogli, riservandosi di chiedere l'autorizzazione ad adire le vie legali per tutelare la propria dignità umana e sportiva.

Chiede, pertanto, che gli venga ridotta la squalifica comminata, rapportandola a quanto dallo stesso ammesso e, in subordine, che sia annullata la decisione impugnata, con rinvio all'organo giudicante di appello territoriale e interessare la Procura Federale della F.I.G.C. per l'accertamento delle cause e responsabilità in ordine al tardivo invio degli atti di gara dallo stesso richiesti.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'adunanza odierna alla quale il reclamante non ha ritenuto di partecipare, pur regolarmente informato.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Il Codice di Giustizia Sportiva delinea con estrema chiarezza, al titolo III, il sistema relativo alla giustiziabilità dei comportamenti addebitati a coloro che sono assoggettati all'ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. In questo senso, l'art. 29 C.G.S. prevede, al 1° comma che i *"I Giudici Sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale. I Giudici Sportivi Nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND. I Giudici Sportivi Territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali"* e al 2° comma che *"I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35."*

Ferma questa ripartizione, per competenza territoriale e funzionale, ad eccezione delle condotte riconducibili alla cognizione dei Tribunali federali Territoriali (ai sensi dell'art. 30 Codice cit.), l'art. 29 bis indica nella Corte Sportiva d'Appello Territoriale l'organo di giustizia da adire avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali garantendo, nel giudizio di merito, un doppio grado di giurisdizione (garanzia peraltro non costituzionalmente prevista come indefettibile all'ordinamento, v. Cassaz. Civ. n. 24341/15 e Corte europea di giustizia 6.9.2005 CurepKa c. Ucraina, anche se l'accesso alla giustizia, in senso lato, trova la sua tutela nel diritto - stabilito nell'art. 13 CEDU - solo "ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale", senza che in questo ambito possa essere ricompreso un diritto all'appello ovvero ad un secondo grado di giurisdizione, il quale, invece, trova la sua fonte, quando la procedura assume il carattere "penale" secondo il significato riconosciuto dalla CEDU, nel Protocollo n. 7 CEDU (), dove all' art. 2 si accorda al condannato il "diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale").

Ciò posto, vi è da dire che non sono previsti, nella procedimentalizzazione delle cognizioni di merito dell'ordinamento sportivo, ulteriori grado di giudizio rispetto a quelli già attivati.

Nella fattispecie risulta che il sig. Rossi, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo territoriale, ha adito, con rituale ricorso, quello di appello previsto dall'ordinamento, ossia la Corte Sportiva d'Appello Territoriale che ha ritenuto, nella sua discrezionalità cognitiva, di dichiarare inammissibile il suo gravame.

I rimedi ordinari, nella cognizione riguardante i fatti, appaiono quindi tutti esperiti e, ad ordinamento vigente, non ne sono previsti, a livello federale, altri.

E' previsto, come rimedio straordinario, quello della revocazione della decisione inappellabile, nei casi termini e modi colà previsti, di cui all'art. 39 C.G.S. oppure quello indicato dal Codice di Giustizia del CONI al titolo VI, sempreché si versi nelle ipotesi ivi disciplinate.

In disparte quanto precede, deve ribadirsi che il ricorso proposto a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, avverso una decisione dell'omologo organo a livello territoriale, è inammissibile alla luce dell'impianto ordinamentale giustiziale di cui al C.G.S. della F.I.G.C. non avendo questa Corte giurisdizione alcuna sul provvedimento di cui è gravame.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Rossi Walter.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NARCISO ANTONIO SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/LUPA CASTELLI DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Narciso Antonio.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Foggia Calcio/Lupa Castelli disputata il 28.2.2016, il Narciso Antonio, commetteva fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo; espulso, si rivolgeva verso un assistente arbitrale, che non aveva modo di ascoltarlo, e gli rivolgeva una espressione offensiva.

Avverso tale provvedimento la Società Foggia Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 2.3.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.3.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l di Foggia, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. BIANCONI NIKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1° 03.2016)

Il Giudice di *prime cure*, visto il rapporto dell'assistente arbitrale, allegato al referto del Direttore di gara, ha inflitto la sanzione in quanto, durante lo svolgimento della gara di Lega Pro, Girone B, Ancona/Lucchese del 27.2.2016 (3-0), al minuto 10° del secondo tempo, il calciatore della Lucchese, Bianconi Niko (maglia n. 20), veniva espulso perché (rapporto dell'assistente) “ ... a gioco fermo in prossimità della bandierina d'angolo, a voce alta offendeva la mia persona con frasi tipo (sei una testa di c..., datti una svegliata c.....) ”.

Il reclamante

bandierina d'angolo, ove avrebbe udito le frasi offensive pronunciate dal reclamante, che presso l'area tecnica della panchina, ove avrebbe udito nella medesima circostanza temporale la frase che sarebbe stata pronunciata a suo dire dal direttore tecnico sig. Galli Giovanni. Ritiene, dunque, improbabile che, nella medesima circostanza temporale, egli abbia potuto udire distintamente entrambe le frasi che l'assistente stesso riferisce essere state pronunciate contestualmente a notevole distanza l'una dall'altra.

In ogni caso

Da ultimo, i

Sotto tale profilo, il ricorrente richiama alcune decisioni della giustizia sportiva adottate in relazioni a condotte ben più gravi rispetto a quella contestata. Chiede quindi in riforma della decisione

impugnata, di annullare e, in denegata ipotesi, di ridurre la sanzione inflitta.

All'esito della camera di consiglio svoltasi in data 8.3.2016 questa Corte Sportiva di Appello Nazionale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio, connotate dalla nota fede privilegiata, emerge come, nel caso di specie, la condotta del calciatore della società Lucchese, sig. Bianconi Niko sia senza dubbio meritevole di censura e sanzione.

Inconferente l'assunto difensivo in ordine all'asserito posizionamento dell'Assistente dell'arbitro, e alla sua improbabile percezione di quanto udito, anche laddove si consideri il contesto dei luoghi di cui trattasi (vicino alla bandierina), da un lato, e il fatto della contemporaneità di quanto segnalato (10° del st), con altra segnalazione relativa al DS della Lucchese sig. Galli Giovanni. Le circostanze di tempo (stesso minuto) e di luogo (bandierina – panchina) non impediscono in alcun modo la percezione esatta di frasi peraltro assai brevi come quelle di cui trattasi.

Pur, infine, considerando il frangente di concitazione agonistica offerto, in via difensiva, a titolo di attenuante dal ricorrente, l'espressione nel caso di specie utilizzata non può che essere qualificata, a fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, come offensiva nei confronti dell'Assistente di gara. Pertanto, non può essere accolta neppure la richiesta subordinata di riduzione della sanzione, non trattandosi di frase meramente irrispettosa.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Bianconi Niko. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

5. RICORSO SIG. GALLI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.3.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°03.2016)

Il Giudice di *prime cure* visto il rapporto dell'assistente arbitrale, allegato al referto del Direttore di gara, ha inflitto la sanzione di cui si è detto, in quanto, durante lo svolgimento della partita di Lega Pro, Girone B, Ancona/Lucchese del 27.2.2016 (3-0), al minuto 10° del secondo tempo, il sig. Galli Giovanni veniva allontanato perché (rapporto dell'assistente) “... a gioco fermo usciva dall'area tecnica e a voce alta protestava contro il mio operato con frasi del tipo (bravi, bravi, non ci state capendo un c... c....)....”.

Il reclamante sig. Giovanni Galli lamenta che dette frasi non sono state da lui proferite.

Evidenzia, inoltre, che l'assistente al 10° minuto del secondo tempo si trovava nei pressi della bandierina d'angolo, ove sarebbe stato asseritamente insultato dal giocatore Bianconi. Ritiene, quindi, improbabile che, nella medesima circostanza temporale, egli abbia potuto udire distintamente una frase che sarebbe stata pronunciata all'altezza dell'area tecnica (qualche decina di metri) dal reclamante, anche perché in quel momento l'assistente era intento ad osservare un giocatore che si stava riscaldando a bordo campo, trovandosi pertanto con le spalle girate alla panchina visto che guardava la bandierina d'angolo.

Prosegue, il reclamante, deducendo che la frase di cui trattasi, così come riportata dall'assistente, smentisce già essa stessa che fosse a lui diretta, in quanto “al plurale”. Ed allora, anche ammesso che il sig. Giovanni Galli abbia pronunciato quella frase, la stessa non poteva riferirsi all'assistente, perché, altrimenti, avrebbe fatto riferimento all'operato del medesimo.

Al più, la frase potrebbe essere stata rivolta ai propri giocatori quale sprone a prendere le contromisure alla squadra avversaria.

Evidenzia, ancora, il reclamante, che i termini a lui ascritti non appartengono al suo lessico e, che egli, nella sua specchiata carriera di calciatore prima e dirigente poi ha sempre mantenuto un atteggiamento di collaborazione e di rispetto nei confronti dell'arbitro, e che la sola ipotesi che egli abbia pronunciato tale frase è all'evidenza, lesiva della sua immagine e reputazione sportiva.

Chiede, quindi, il ricorrente in riforma della decisione impugnata, annullare e in denegata ipotesi, ridurre la sanzione inflitta.

All'esito della camera di consiglio svoltasi in data 8.3.2016 questa Corte Sportiva di Appello

Nazionale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio, connotate dalla nota fede privilegiata, emerge come, nel caso di specie, la condotta del dirigente sig. Giovanni Galli meriti sanzione.

Inconferente l'assunto difensivo in ordine all'asserito posizionamento dell'Assistente dell'arbitro, e alla sua improbabile percezione di quanto udito, anche laddove si consideri il contesto dei luoghi di cui trattasi (vicino alla bandierina), da un lato, e il fatto della contemporaneità di quanto segnalato (10° del st), con altra segnalazione relativa al DS della Lucchese sig. Galli Giovanni. Ciò, ad ogni buon conto, non ha impedito all'assistente di udire la frase proferita dall'incolpato (*"... a gioco fermo usciva dall'area tecnica e a voce alta protestava...."*). Le circostanze di tempo (stesso minuto) e di luogo (bandierina – panchina) non impediscono in alcun modo la percezione esatta di frasi peraltro assai brevi come quelle di cui trattasi.

Ai fini sportivo-disciplinari che qui si rilevano la condotta nell'occasione tenuta dal DS deve essere qualificata quale offensiva nei confronti degli Ufficiali di gara, e non già meramente irrispettosa. Pertanto, pur volendo considerare l'espressione, nell'occasione, utilizzata quale uno sfogo in relazione all'andamento della gara, non appare possibile alcuna riduzione della sanzione inflitta, correttamente determinata, anche nella sua misura, dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Galli Giovanni.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 5 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio